



**OGGETTO: Misure di semplificazione in materia di Organi Collegiali
nella emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza
ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 73.**

***IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE***

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante al punto 1 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ove si stabilisce che “In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c, e dell’articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020;

VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”; ed in particolare:

l'art. 73, comma 1 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) che dispone: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei Comuni, delle province e delle città metropolitane e le Giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, **possono riunirsi** secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascuno ente”;

l'art. 73, comma 5 che prevede: “Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci”;

DATO ATTO che l'emergenza derivante dalla epidemia COVID-19 impone alle Amministrazioni pubbliche l'adozione di misure organizzative temporanee con l'obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità da remoto;

CONSIDERATO che risulta necessario, nulla prevedendo al riguardo il vigente Regolamento che disciplina le sedute di Consiglio Comunale, ai sensi del sopra citato Decreto Legge n. 18/2020, adottare misure atte a garantire l'ordinario svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale, garantendo, comunque, la certezza nella identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, nonché la pubblicità delle sedute prevedendo e disciplinando le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità telematica mediante videoconferenza, per l'intera durata dello stato di emergenza, nel rispetto del metodo collegiale proprio di tale organo elettivo, garantendo l'esercizio delle prerogative dei Consiglieri Comunali, nonché la applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale vigenti;

VISTA, altresì, la necessità di definire i criteri di trasparenza e di tracciabilità per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza;

VISTI gli artt. 38, 39, 42, 43, 44 e 97 T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000, recanti disposizioni in materia di nomina, composizione e competenza del Consiglio Comunale, nonché ruolo e funzioni dei Segretari comunali e provinciali;

DISPONE

a) La approvazione, per le motivazioni innanzi citate e per le prerogative del Presidente del Consiglio Comunale, delle modalità in videoconferenza per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale;

b) Che le sedute di Consiglio Comunale svolte in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, debbano svolgersi secondo i seguenti criteri:

Art. 1 - Principi generali

Le sedute istituzionali del Consiglio Comunale possono svolgersi, attraverso le modalità della videoconferenza, con la partecipazione a distanza anche di tutti i componenti, (purché in connessione contemporanea, comunque in modalità sincrona), compreso il Segretario Generale e gli Uffici di supporto e, dunque, con la possibilità di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili sul mercato, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line, etc) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi; nel rispetto del metodo collegiale proprio di tale organo elettivo, garantendo l'esercizio delle prerogative dei Consiglieri Comunali, nonché la applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale vigenti.

Art. 2 - Presupposti per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza

Si definisce videoconferenza la combinazione di due tecnologie, dove si ha l'interazione sincrona in audio, video e dati tra due o più soggetti situati contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti. Non sono ammesse, pertanto, modalità di partecipazione in modalità di solo audio.

Ai fini della validità della seduta, è necessario che il collegamento audio-visivo garantisca al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che partecipano ed intervengono in videoconferenza, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, di partecipare alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea, assicurando la piena conformità delle attività del Consiglio Comunale al Regolamento del Consiglio Comunale, nei limiti della compatibilità con la modalità telematica prescelta.

Art. 3 - Criteri e disposizioni per le sedute in videoconferenza

La nota di convocazione della seduta in videoconferenza può prevedere la presenza anche presso la residenza comunale e in collegamento attraverso videoconferenza.

La seduta in videoconferenza è valida anche se eventualmente presieduta da sedi diverse dall'aula consiliare, con il collegamento in videoconferenza di tutti i componenti, pertanto, in tal caso, la sede è virtuale. Tale modalità va indicata nell'avviso di convocazione.

I Consiglieri Comunali, il Segretario Generale e gli Uffici di supporto possono partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza da altre stanze e/o uffici dell'Ente, anche dislocati sul territorio, che siano dotati di strumentazione idonea nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del contagio.

Richiamati i criteri di trasparenza e di tracciabilità, di cui all'art. 73 comma 1 D.L. 18/2020, si dispone che, i Consiglieri Comunali che decideranno di non utilizzare locali e strumentazione messi a disposizione dall'Amministrazione, potranno in ogni caso essere assistiti da personale qualificato, individuato dall'Ente, nel luogo che indicheranno in previa e apposita autodichiarazione.

Ciascun Consigliere Comunale dovrà far pervenire tale autodichiarazione al Presidente del Consiglio Comunale, attraverso il protocollo del Comune o attraverso pec, entro e non oltre 24 ore dalla convocazione della seduta di Consiglio Comunale. In essa lo stesso dovrà specificare in quale luogo parteciperà alla seduta in modalità videoconferenza e se dispone di strumentazione propria.

Solo per coloro che ne faranno espressamente richiesta, sarà fornita anche la idonea strumentazione, da riconsegnare, alla fine della seduta, al Responsabile del Settore n. 6.

Il personale qualificato, ricevuta la comunicazione del Presidente del Consiglio e del Segretario Generale, entro 48 ore prima della seduta, raggiungerà, previa intesa con il Consigliere interessato, il luogo eletto da quest'ultimo in un tempo congruo a garantire la connessione prima dell'inizio della seduta per l'ora stabilita e, comunque, non meno di trenta minuti prima dell'inizio della seduta (qualora il Consigliere ne faccia espressa richiesta nella autodichiarazione).

Successivamente alla Conferenza dei Capigruppo, sarà fissata una data per apposita formazione rivolta a tutti i componenti del Consesso Consiliare, da parte di personale qualificato; in occasione di tale formazione saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza individuati direttamente dall'Amministrazione.

Ciascun Consigliere deve assicurare il leale svolgimento della seduta, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente atto.

La violazione dei principi e dei criteri del presente atto potrà determinare la eventuale responsabilità del Consigliere Comunale.

La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto.

~~Per le sedute del Consiglio Comunale, la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento in streaming, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento. Qualora non possa avvenire la diretta streaming, la pubblicità della seduta potrà essere garantita attraverso la trasmissione, in tempi differiti, sul portale del Comune di Castel San Giorgio. La pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale può essere sospesa dal Presidente, qualora nella discussione di un argomento siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone.~~

Art.4 - Apertura e chiusura della seduta

La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello nominale dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta delle modalità di videoconferenza; pertanto, i Consiglieri Comunali devono comparire frontalmente davanti alla videocamera per permettere il riconoscimento. Viene, altresì, dato espressamente atto a verbale di ciascun provvedimento adottato nella seduta in modalità di videoconferenza.

Subito dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara valida la seduta attraverso una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento consiliare, dallo Statuto, dalla legge.

La seduta si intende sciolta con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

Art. 5 - Svolgimento della seduta

Fissati i criteri di apertura e chiusura della seduta, si specifica quanto segue.

I Consiglieri Comunali che intendono assentarsi durante la seduta sono invitati a comunicarlo al Segretario Generale, in modo che la loro assenza in video non possa essere confusa con un difetto di collegamento.

Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione dell'intervento, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione audio - visiva.

La seduta in videoconferenza può svolgersi anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione; eventuali (o tutti) i componenti, compreso il Segretario Generale e gli Uffici di supporto, presenti presso la Sede Comunale, dovranno, in ogni caso, partecipare mediante videoconferenza.

In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta, per verificare e risolvere i problemi legati alla connessione attraverso personale qualificato. La seduta in videoconferenza riprenderà mediante un nuovo appello nominale del Segretario Generale, secondo le modalità sopraindicate.

Alla seduta in videoconferenza possono partecipare gli Assessori esterni e le altre figure contemplate dal Regolamento del Consiglio Comunale vigente.

Art. 6 – Interventi nel corso della seduta: modalità

Le modalità di intervento saranno stabilite, all'inizio della seduta, dal Presidente, che esporrà a tutti i presenti in videoconferenza, le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.

Qualora un consigliere intenda intervenire, chiede la parola al Presidente attraverso gli strumenti in dotazione del sistema di videoconferenza. Il Presidente, in caso di più richieste, darà la precedenza alla richiesta che per prima comparirà sul suo monitor, e così a seguire. Salvo il momento in cui il

Presidente conferisce la parola, i Consiglieri e gli Uffici di supporto (qualora presenti) assicurano che il proprio microfono sia disattivato.

In caso di inosservanza di tale disposizione e dei tempi previsti per i diversi tipi di intervento, così come previsto dall' art. 54 "Durata degli interventi" del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il Presidente dispone la disattivazione del microfono.

La votazione avviene per appello nominale dei consiglieri collegati in videoconferenza e voto palese attraverso espressa dichiarazione in forma audio-visiva da parte di ciascun Consigliere.

Al termine di ciascuna votazione, il Presidente ne dichiara l'esito.

Art. 7 – Utilizzo dell'account

Ciascun soggetto chiamato a partecipare alle sedute di Consiglio Comunale, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di videoconferenza.

Art.8 – Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente atto, si applicano lo Statuto e il Regolamento del Consiglio Comunale vigenti, per quanto compatibili.

DISPONE inoltre

- c) Di dare mandato al Responsabile del Settore n. 6 di procedere con tutti i necessari e consequenziali adempimenti gestionali per consentire lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in modalità telematica, nel rispetto dei principi di cui sopra, di tracciabilità e trasparenza.
- d) L'invio del presente atto al Segretario Generale, al Responsabile Settore n. 6 Servizi Informativi, agli altri Responsabili di Posizioni Organizzative, la notifica ai Consiglieri Comunali e agli Assessori, nonché, per conoscenza, alla Prefettura di Salerno ed alla Locale Stazione dei Carabinieri.
- e) La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet Istituzionale dell'Ente.

Castel San Giorgio, 16/04/2020



IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dot.ssa Gilda Franzillo

